



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SPAZIOSHIATSU" PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' RIABILITATIVE DI SHIATSU A FAVORE DI PAZIENTI PSICHIATRICI
INSERITI IN STRUTTURE DI PARMA.**

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa _____, nata a _____ (____) il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

L'Associazione Spazioshiatsu, d'innanzi semplicemente "Associazione", con sede in Parma, Via Anedda Luigi n. 23/a, rappresentata dalla presidente sig.ra _____, nata a _____ il _____, residente a Parma in _____, C.F. _____, d'innanzi semplicemente "Associazione".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Associazione per mezzo dei propri soci coordinati dalla sig.ra _____, si impegna a svolgere per conto dell'AUSL attività riabilitative attraverso trattamenti shiatsu individuali a favore di ospiti di varie strutture psichiatriche del Distretto di Parma, nonché un corso-laboratorio per attività di gruppo, secondo il progetto dettagliato presentato per l'anno 2018 e in parziale continuità con quello avviato nel 2016.

ART. 2

L'Associazione per mezzo dei propri soci coordinati dalla sig.ra _____, presterà la propria attività per i trattamenti individuali e di gruppo presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, mentre il Corso-Laboratorio si terrà presso la sede dell'Associazione Spazioshiatsu con sede in Parma alla Via Anedda Luigi n. 23/a, per un totale indicativo di 388 ore, da rendersi in conformità alle esigenze individuate ed indicate dai Responsabili dei Servizi interessati in relazione alle effettive necessità.

ART. 3

L'AUSL riconosce all'Associazione la somma di euro 9.382,00 IVA compresa; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dai Direttori del CSM "Parma" e della U.O.C. SPO.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico dell'Associazione. L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2018.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, l'Azienda USL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "*Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma*" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. L'Associazione è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z9221A6C64 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART. 8

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, _____

La Presidente
Associazione Spazioshiatsu

Il Direttore
Distretto di Parma